

Originale

Ordinanza Sindacale

<p><i>N. 42 data 02/07/2020</i></p> <p>Classifica VIII</p>	<p>Oggetto: MODIFICA ORDINANZA N. 41 DEL 12/06/2020 AD OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI ATTIVITÀ COMMERCIALI E PUBBLICI ESERCIZI VOLTE AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DERIVANTE DA COVID-19 E AL SUPERAMENTO DI SITUAZIONI DI DEGRADO DEL TERRITORIO E DI PREGIUDIZIO DEL DECORO E DELLA VIVIBILITÀ URBANA.</p>
--	---

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 41 del 12/06/2020, con la quale sono state adottate misure urgenti in materia di attività commerciali e pubblici esercizi volte al contenimento dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID-19 e al superamento di situazioni di degrado del territorio e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

PRESO ATTO che, dopo un primo periodo di applicazione, è emersa l'esigenza di apportare delle modifiche alla suddetta ordinanza, in particolare per quanto riguarda la determinazione delle sanzioni in rapporto alla tipologia della violazione;

RITENUTO, pertanto, necessario modificare l'ordinanza n. 41/2020 attraverso la rimodulazione delle sanzioni affinché possano meglio contemperare i diversi interessi coinvolti, nel modo che segue:

a. le sanzioni previste dall'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito con modificazioni nella L. 35/2020 saranno applicate alle violazioni:

- ☒ delle misure dettate dai protocolli di sicurezza fissati dalle Linee Guida della Regione Marche o della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in ragione del rinvio ad essi disposto dai DPCM emanati dal Governo;
- ☒ delle prescrizioni in materia di vendita, somministrazione e consumo di bevande alcoliche;

b. le sanzioni previste dall'art. 7bis del Dlgs 267/2000 saranno applicate alle violazioni delle restanti prescrizioni;

RITENUTO altresì, che con tale rimodulazione non vengono preclusi gli obiettivi fissati dall'ordinanza 41/2020, che qui si intendono integralmente richiamati, vale a dire adottare misure capaci di affrontare sia la situazione creatasi a seguito dell'emergenza sanitaria in atto sia le criticità legate alla vendita e al consumo di bevande alcoliche, in particolare durante il periodo estivo e nelle ore serali e notturne;

RICHIAMATI:

- il D.L. 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazione dalla L. 22 maggio 2020 n. 35, con il quale sono state rimodulate e precisate le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, già contemplate da precedenti provvedimenti, regolamentandone le modalità di adozione secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso;
- il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 all'art. 1 commi 8 e 9, prevede che: *"E' vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico"* e che *"Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro."*
- l'art. 50 – comma 5 – del DLgs 18/08/2000 n. 267, come modificato dal D.L. 14/2017 convertito in L. 48/2017, attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale nonché in relazione all'urgente necessità di *"interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche"*;
- l'art. 12 del D.L. 20/02/2017 n. 14 come convertito nella L. 18/04/2017 n. 48, il quale prevede in caso di *"reiterata inosservanza delle ordinanze emanate nella stessa materia, ai sensi dell'articolo 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente decreto, può essere disposta dal questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773."*;
- la Circolare n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7/06/2017 il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno ha posto l'attenzione sulla valutazione dei dispositivi e delle misure da predisporre per la salvaguardia dell'incolumità delle persone, in particolare in occasione di pubbliche manifestazioni. Tra i punti nodali oggetto di attenzione vi è quello della *"valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità"*;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, adottare il presente provvedimento extra ordinem ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000, per un periodo di trenta giorni, con riserva di prorogare e/o rimodulare le misure secondo le risultanze del monitoraggio locale e salvo provvedimenti statali e/o regionali che dovessero intervenire;

ASSUNTO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

RICHIAMATE le misure igienico sanitarie previste in seno ai provvedimenti richiamati e ogni altra previsione volta a fissare presidi di sicurezza e comportamento, per contrastare il diffondersi del virus covid-19, sia in relazione alle attività produttive/commerciali, sia in relazione agli obblighi individuali nei luoghi pubblici o aperti al pubblico in presenza di terzi;

DATO ATTO che:

- ▣ ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, atteso che il presente provvedimento costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi ed amministrativi generali, non trovano applicazione gli artt. 7 e seguenti della medesima Legge 241/90;
- ▣ stante l'oggettiva impossibilità di notiziare del presente provvedimento in forma specifica tutti i gestori di pubblici esercizi, circoli privati ed esercizi commerciali presenti nell'area di vigenza del presente atto, si provvederà ad informare circa i contenuti dell'atto medesimo le associazioni di categoria degli esercenti dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali interessati e a darne comunicazione sul sito istituzionale;

DATO ATTO altresì che con la presente ordinanza il Sindaco interviene in assenza di una compiuta regolamentazione adottata secondo le modalità previste dalla vigente normativa;

VISTO l'art. 50 del TUEL così come modificato dal D.L. 20/02/2017 n. 14 convertito nella L. 18/04/2017 n. 48;

VISTA la Legge n. 241/1990;

VISTO lo Statuto comunale;

DISPONE

di modificare e quindi sostituire l'ordinanza n. 41/2020 avente per oggetto: *“Misure urgenti in materia di attività commerciali e pubblici esercizi volte al contenimento dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID-19 e al superamento di situazioni di degrado del territorio e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana”*, nel modo che segue:

ORDINA

dal 2 luglio al 15 settembre 2020 compreso

fatta salva la riserva di rimodulazione e/o proroga del presente provvedimento secondo le risultanze del monitoraggio locale e salvo provvedimenti statali e/o regionali che dovessero intervenire, **in tutto il territorio cittadino che siano osservati i sotto indicati divieti e obblighi:**

1. a chiunque risulti, a vario titolo ed in forme diverse, autorizzato alla vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande anche attraverso distributori automatici o in circoli privati, e/o alla vendita al dettaglio, anche in qualità di artigiano:

a. è fatto divieto dalle ore 21:00 alle ore 6:00 del giorno successivo:

- ▣ **di somministrare o vendere bevande alcoliche e superalcoliche per l'asporto in qualsiasi contenitore;**
- ▣ **di vendere per asporto bevande di qualsiasi gradazione in contenitori di vetro, lattine e in metallo, o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico;**

Resta consentita, nel rispetto delle misure di sicurezza a contrasto dell'epidemia COVID-19, la consumazione delle bevande, anche alcoliche, all'interno dei pubblici esercizi. Nelle aree esterne date in concessione ai predetti esercizi pubblici, resta pure consentita la consumazione delle bevande, anche alcoliche, purché esclusivamente con servizio al tavolo e nel rispetto delle predette misure di sicurezza.

b. è fatto obbligo:

- ▣ **di vigilare**, all'interno dei locali e nelle aree esterne date in concessione, sul rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 1a) della presente ordinanza nonché delle misure di distanziamento sociale e comunque dei protocolli di sicurezza fissati dalle Linee Guida della

Regione Marche o della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, per come vigenti e dinamicamente aggiornate, in ragione del rinvio a essi disposto dai DPCM emanati dal Governo;

- ▣ di **provvedere** ad assumere immediatamente ogni adeguata iniziativa di presidio e sicurezza anti-assembramento e/o anti-contagio, all'interno dei locali e nelle aree esterne date in concessione, nel caso venissero compromesse le condizioni sopraccennate, a qualsiasi titolo, anche per motivi legati al comportamento degli avventori, nonché di segnalare immediatamente, alle Forze dell'Ordine, la necessità di intervento;

c. è fatto altresì obbligo:

- ▣ di **delimitare** l'area del plateatico in modo da garantire le regole di distanziamento sociale all'interno delle aree pubbliche in concessione, regolando al meglio gli accessi;
- ▣ di **promuovere una campagna di sensibilizzazione sull'educazione al bere, sul contenimento delle emissioni sonore e sul contenuto della presente ordinanza**, attraverso l'esposizione di idonea cartellonistica sulle norme di convivenza civile;
- ▣ di **provvedere alla completa pulizia ed igiene degli spazi esterni** antistanti ed adiacenti agli esercizi nonché di **assicurare** la presenza permanente in misura adeguata di **presidi igienico sanitari** e di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, al fine di garantire la nettezza permanente dei locali e degli spazi, evitando esposizione o accumuli di rifiuti e mettendo a disposizione degli avventori idonei contenitori per i mozziconi di sigaretta, da svuotare costantemente;
- ▣ di **provvedere**, salvo impedimenti di carattere oggettivo, **nell'orario di chiusura dell'esercizio** e nei periodi di chiusura per ferie o di chiusura forzata per altri motivi, a **rendere inutilizzabili da parte di eventuali passanti gli arredi, tavoli, sedie e ombrelloni, presenti all'esterno dei locali**, avendo cura che le relative operazioni, specie se effettuate in orario serale e notturno, si svolgano in modo da non disturbare il riposo delle persone.

2. Sono altresì vietati dalle ore 21:00 alle ore 6:00 del giorno successivo

- il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, comunque denominate e definibili, delimitate o meno;**
- la detenzione di qualsiasi genere di contenitore di vetro, lattine o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, comunque denominate e definibili, delimitate o meno.**

3. La presente ordinanza ha efficacia dal 2 luglio al 15 settembre 2020 compreso su tutto il territorio cittadino, fatta salva la riserva di rimodulazione e/o proroga del presente provvedimento secondo le risultanze del monitoraggio locale e salvo provvedimenti statali e/o regionali che dovessero intervenire.

4. E' fatto salvo quant'altro contenuto nell'ordinanza n. 41 del 12/06/2020.

5. Si richiamano le disposizioni:

- ▣ dell'art. 689 del Codice Penale e dell'art. 14-ter della legge 125/2001 contenenti il divieto di somministrare e vendere bevande alcoliche ai minori, ribadendo l'obbligo per il gestore di chiedere l'esibizione del documento d'identità in caso di incertezza sull'età dei richiedenti;
- ▣ dell'art. 691 del Codice Penale che punisce, con l'arresto da tre mesi a un anno, chiunque somministra bevande alcoliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza, comportando, qualora il colpevole sia il gestore, la sospensione dall'esercizio;

- dell'art. 6 - comma 2 - del D.L. 117/2007 convertito in Legge 160/2007, come modificata dall'art. 54 della Legge 120/2010 che vieta la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 3:00 alle ore 6:00.

AVVERTE CHE

Si ritiene quanto sopra nell'interesse pubblico ma anche delle attività imprenditoriali private in questione che potrebbero trovarsi sanzionate e/o vedere la situazione degenerare con conseguente chiusura coattiva delle stesse nonostante il loro impegno a rispettare quanto prescritto dal protocollo regionale in un contesto locale particolarmente iperattivo dopo un lungo periodo di *lockdown*.

Rimane inalterato l'obbligo di rispettare, su tutto il territorio comunale, l'uso corretto delle mascherine di comunità o di un idoneo dispositivo medico (mascherina chirurgica) ovvero di un idoneo DPI (mascherina filtrante FFP1/2/3 senza valvola di esalazione) a protezione delle vie respiratorie qualora non si possa rispettare il distanziamento fisico previsto dalle normative vigenti.


DISPONE ALTRESI' CHE

Salvo che il fatto non costituisca reato, il mancato rispetto dei punti **1a)**, **1b)** e **2a)** della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19, così come modificato dalla legge di conversione n. 35/2020, con la sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 1.000,00 da applicarsi secondo le procedure previste dalla Legge n.689/81.

La violazione degli obblighi e prescrizioni dei punti **1c)** e **2b)** della presente ordinanza, salvo che non costituiscono più grave reato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7bis del Dlgs 267/2000, in l'applicazione dei principi di cui alla Legge 689/1981.

Il presente provvedimento, reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, viene trasmesso alla Prefettura, alla Questura di Ascoli Piceno, al locale Comando di Polizia Municipale e alle Associazioni di categoria.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2/7/2010. In via alternativa è proponibile, entro 120 giorni dalla stessa data, il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n.1199.


Il Sindaco
Pasqualino Piunti

